


e della estensione, in quanto applicabile, del regolamento al personale di produzione. Anche per quanto riguarda la disciplina dello scarso rendimento i rappresentanti del personale aderiscono in linea di massima al punto di vista dell'Istituto. Tuttavia insistono nel richiedere che il licenziamento per tale titolo non previsto dall'accordo 21 giugno 1947 venga accompagnato da congrue garanzie per il personale. Ma se tali garanzie dovessero risultare eccessive e dovessero quindi annullare in pratica la possibilità di effettuare in pratica licenziamenti per questo titolo salvo ad affrontare eventualmente il giudizio del magistrato. Per quanto riguarda infine la richiesta cumularietà del trattamento di previdenza con quello garantito dall'Istituto di Previdenza Sociale, anche su questo punto i rappresentanti della Filda si mostrano più arrendevoli e sembrano disposti a rinunciare salvo un miglioramento delle condizioni dell'assicurazione che garantisce la previdenza del personale.

Il Consiglio prende atto della comunicazione e rinvia l'esame degli altri provvedimenti all'adunanza del 29 novembre 1947, ore 16.30.

Il Segretario  


Il Presidente  
